

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Ristori”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI) e dal Ministro della giustizia (BONAFEDE) di concerto con il Ministro della salute (SPERANZA), presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Atto Senato n. 1994)

Regime opzionale del Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile. Pronta la circolare dell'Agenzia delle Entrate

È online la circolare dell'Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione del cosiddetto “Patent box”, a seguito delle

modifiche operate dall'articolo 4 del Decreto crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in "Finanza & Fisco" n. 19-20/2019). La circolare tiene conto dei suggerimenti degli operatori economici, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria che hanno partecipato alla consultazione pubblica disposta dal direttore Ernesto Maria Ruffini per promuovere una sempre maggiore collaborazione e condivisione di contenuti con tutti gli attori del mondo economico.

“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software (versione 1.0.3 del 29/10/2020)

Rilasciata la versione 1.0.3 del 29/10/2020 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Ha il n. 137 il cd. Decreto “Ristori”. Pubblicato il

testo in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

Approvato dal C.d.M. il cd. Decreto “Ristori”

Il Consiglio dei Ministri, del 27 ottobre 2020 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19.

Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati.

Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

In linea generale, un'associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell'atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all'infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l'intervento del notaio a condizione che attraverso l'atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell'ente sia relativamente a quelle di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.

Esercizio di attività d'impresa complementare e accessoria all'attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l'iscrizione nell'elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

In tema di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, al fine di valutare la compatibilità tra l'esercizio dell'attività di assistenza tecnica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 546/92, da parte di tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi alla data del 30 settembre 1993 e lo svolgimento di un'attività di impresa in forma societaria, va considerato che l'ordinamento riconosce "comunque" al professionista non iscritto ad albi o collegi il diritto di esercitare la propria attività in forma societaria, così come prescritto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 4/2013. Ne

discende che tale valutazione di compatibilità deve basarsi sull'analisi dell'oggetto sociale e della natura dell'attività svolta dalla società di cui il professionista si avvale.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2020

In questo numero:

- la difesa in seconde cure (spetti di riflessione, in particolare sull'art. 56 D.Lgs. n. 546/1992);
 - la vexata quaestio della prova della regolarità della notifica al soggetto irreperibile "relativo";
 - la deduzione di costi di impresa non registrati;
 - l'applicabilità dell'esenzione IVA alle prestazioni rese da un chiropratico;
 - la prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta nei tributi locali;
 - l'autonoma impugnabilità dell'avviso bonario ex art. 36-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973;
 - il principio di colpevolezza e la forza maggiore;
 - l'IVA agevolata sulle cessioni di beni anti covid-19;
 - il Decreto-Legge "Blocca cartelle" (testo del D.L. 129/2020 e sintesi delle nuove disposizioni in materia di riscossione esattoriale).
-

In Gazzetta il nuovo Dpcm anti Covid del 24 ottobre 2020

Publicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 265 del 25 ottobre 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020

Il provvedimento si applica dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020

Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico

Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pubblicato in Gazzetta l'indice Istat di settembre 2020. L'inflazione ancora negativa

Nel mese di settembre, l'indice dei prezzi al consumo è del – 0,6% su base annua

Si ricorda che il citato indice è necessario per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio il canone di

affitto o l'assegno dovuti al coniuge separato. Considerata l'importanza del dato, tale indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Superbonus del 110%. Le check list dei Commercialisti per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Il 'superbonus' del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico".

Nel lavoro presenti due check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell'apposizione del visto di conformità sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Il Decreto attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

- a) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
- e) omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In Gazzetta il Decreto blocca

cartelle e “prescrizione”



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 20 ottobre 2020 il [decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#). Il provvedimento *urgente* differisce al **31 dicembre 2020** il termine ultimo di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "[Decreto Agosto](#)".

Il decreto **non modifica i termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"**, già oggetto di modifica normativa con il [D.L. 34/2020](#) ("Decreto Rilancio"). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

Di seguito i nuovi termini definiti nel [D.L. n. 129/2020](#).

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo 2020 **(1)**.

I pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 **(1)** al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 gennaio 2021**.

(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate **viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste**.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel

2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal [D.L. 34/2020](#), di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del "[Decreto Rilancio](#)" (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le

società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del [decreto legge n. 34/2020](#) (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

[Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

[Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020](#)

Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell'utilizzo agevolato del metodo "previsionale": ultime istruzioni

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l'esonero dal versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d'imposta, il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 (l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell'IRAP da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) il primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare

scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto.

D.P.C.M. approvato domenica 18 ottobre, il testo “ufficiale”



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020 il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da*

COVID-19"».

Le disposizioni del decreto presidenziale **si applicano dalla data del 19 ottobre 2020**, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e **sono efficaci fino al 13 novembre 2020**.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020

Il provvedimento modificato

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. Approvata in via definitiva la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Il Consiglio dei Ministri, , di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale,

diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Per controbilanciare l'assenza di un'audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

Codice delle crisi d'impresa

e dell'insolvenza. Approvate in via definitiva le disposizioni correttive

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l'altro, al fine di:

chiarire la nozione di crisi, sostituendo all'espressione «difficoltà» quella di «squilibrio» e ridefinendo il cosiddetto "indice della crisi", in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

reformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;

chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

ridefinire le "misure protettive" del patrimonio del debitore;
rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d'impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Semplificate le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020 su proposta del Ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all'entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all'interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l'esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione.

**Riscossione esattoriale.
Tutto fermo fino al 31
dicembre 2020. Differito di**

12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle

Il Consiglio dei Ministri, domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

Il Cdm ha approvato il Ddl bilancio 2021

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto

Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.

Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

Pubblicazione della [FAQ n.149](#) pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell'aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

Aggiornamento della [FAQ n. 45](#) pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo "*RiferimentoTesto*" del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all'identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

- [FAQ n. 55](#) pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 143](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 144](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 145](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 146](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 147](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: l'adesione al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*", può esser fatta **fino al 28 febbraio 2021** (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla
fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

Commercialisti, positiva risposta Mef su prima nomina revisori

Miani: “La risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società”

“La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

Nell’interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l’interpretazione in sede applicativa dell’[articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio](#) di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile -

giugno 2022) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d'impresa del 2019.

Secondo il MEF "si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che "non pare intervenire alcun elemento innovativo". La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, "indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l'obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo *medio tempore*".

"La risposta del Mef – sostiene Miani – chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l'articolo 51-bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell'entrata in vigore dell'art. 51-bis".

Dell'argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca ["Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi"](#), diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Cosi, comunicato

“Contribuenti solidali”: firmato il decreto per la menzione di chi ha rinunciato alle sospensioni dei pagamenti dei tributi

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

La menzione, prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell'Agenzia delle entrate

Via libera all'IVA agevolata, prevista dall'articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine "chirurgiche" e di quelle "Ffp2 e Ffp3", ma anche di "ricaricabili". Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Importazioni beni agevolati anti covid-19. L'elencazione e codici TARIC

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l'Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per

l'applicazione dell'articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall'IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell'elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3", escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2020

In questo numero:

- il Decreto "Agosto" convertito in legge (sintesi delle novità fiscali);
- il reverse charge interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA;
- il trasferimento all'estero della sede sociale;
- il rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie;
- la prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del CAD nella notifica a mezzo posta nell'ipotesi della c.d. irreperibilità relativa;
- il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (conseguenze della mancata indicazione del in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa);

- l'accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale;
 - l'ecobonus, bonus facciate e superbonus (i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici).
-

Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. In Gazzetta il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020

In Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con le nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Ha il n. 126 la Legge di conversione del Decreto Agosto. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 37/L alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, la legge di conversione (del 13 ottobre 2020, n. 126) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «*Misure*

urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia».

[Link al testo del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 126 del 13/10/2020,](#)
recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 ottobre 2020